



COMUNE di CANZO

**REGOLAMENTO DISTRETTUALE
SULL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI**

**ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 18/03/2005**

REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

TITOLO I Finalità e soggetti

Art.1 – Normativa

L’affidamento familiare per minori è regolato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

L’affidamento familiare è inteso come intervento assistenziale temporaneo in quanto il principio informatore della Legge è il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia.

Art. 2 – Finalità

L’affido eterofamiliare consiste nell’inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario; è un’esperienza di accoglienza familiare ed espressione della solidarietà primaria. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d’origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori in vista del suo rientro nel nucleo d’origine.

Scopo generale dell’affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all’interno di un nucleo familiare, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico, in alternativa ad un ricovero in struttura comunitaria di tipo familiare.

Art. 3 – Minori affidati

I soggetti per cui è possibile ricorrere all’affidamento familiare sono i minori da 0 a 18 anni, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- malattie del/i genitore/i;
- morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudirlo;
- disgregazione del nucleo familiare;
- difficoltà educative da parte dei genitori;
- ogni altra situazione in cui il servizio competente ne ravvisi l’opportunità.

Per situazioni particolari, a seguito di presentazione di specifico progetto del servizio competente su consenso dell’interessato e approvazione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d’età e sino al raggiungimento di un’autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d’età.

Art. 4 – Diritti dei minori affidati

Il minore ha diritto:

- a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di un contesto familiare;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi individualizzati;
- ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto di affido;
- ad avere uno spazio di ascolto modulato secondo l’età;
- a mantenere rapporti con la famiglia affidataria al termine dell’affido, salvo specifiche controindicazioni.

Art. 5 – Diritti e doveri della famiglia d'origine

La famiglia d'origine ha diritto:

- a mantenere i rapporti con il proprio figlio;
- ad essere informata circa le finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta e supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento;
- ad essere destinataria di un processo d'aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari.

La famiglia d'origine deve:

- aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- tenere contatti con la famiglia affidataria, secondo le indicazioni date dal servizio competente, partecipando all'educazione del figlio affidato;
- rispettare le modalità degli incontri con il minore previamente concordate con il servizio competente nel rispetto delle esigenze del minore e dell'eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
- favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido;
- contribuire alle spese per il mantenimento del minore se proposto dal servizio competente;
- accettare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 6 – Affidatari

Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie preferibilmente con figli minori, sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato, anche con vincoli di parentela.

Art. 7 – Diritti e doveri degli affidatari

Gli affidatari hanno diritto:

- ad essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto che riguarda il minore;
- ad essere coinvolti in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e di gruppo, compreso un supporto sociale che faciliti l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad essere destinatari di un contributo economico differenziato secondo la tipologia di affido, nonché ad un rimborso per le spese straordinarie preventivamente concordate con il servizio competente.

Gli affidatari hanno il dovere di:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la potestà;
- osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- mantenere e agevolare validi rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare attenzione alle condizioni psicofisiche, intellettive, alla socializzazione e ai rapporti con la sua famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- garantire una stretta collaborazione con gli operatori dei servizi competenti;
- prendere i necessari provvedimenti urgenti, in caso di pericolo della persona

accolta e darne immediata comunicazione al servizio competente e a chi esercita la potestà;

- accettare le disposizioni del presente regolamento.

Gli affidatari esercitano la potestà parentale rispetto ai rapporti quotidiani con l'Istituzione Scolastica e con le Autorità Sanitarie.

TITOLO II

Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare

Art. 8 – Tipologie dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare risponde ad un bisogno preciso che si basa sulle necessità individuali e familiari del minore.

L'affidamento può essere consensuale, basato cioè sull'accordo delle parti (famiglia d'origine e famiglia affidataria) o non consensuale poiché disposto dal Tribunale per i Minorenni, in assenza del consenso dei genitori.

La famiglia affidataria può essere reperita:

- nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti);
- tramite selezione effettuata dal servizio competente (affido eterofamiliare).

L'affido si distingue in:

- *affidamento di sostegno*, quale flessibile supporto al minore, in quanto intervento non strutturato secondo un preciso calendario, ma variabile secondo le necessità;
- *affidamento week-end*, quale supporto al minore durante i fine settimana;
- *affidamento per vacanze*, quale supporto al minore durante i mesi estivi, anche come periodo di vacanza;
- *affidamento part-time*, quale intervento strutturato e continuativo, ma solo per parte della giornata;
- *affidamento diurno*, quale intervento strutturato e continuativo per tutta la giornata, ma con rientro serale in famiglia;
- *affidamento a tempo pieno*, quale intervento che implica una presenza continuativa del minore presso la famiglia affidataria per tutta la settimana (salvo eventuali e concordati rientri del minore presso la famiglia d'origine);
- *affidamento terapeutico*, intervento previsto per quelle situazioni in cui il minore richiede cure particolari (per esempio accompagnamento in psicoterapia, a trattamenti riabilitativi o sanitari continuativi, agli incontri protetti con la famiglia d'origine, ...).

Art. 9 – Articolazione delle funzioni

Le funzioni inerenti l'affido familiare sono poste in capo:

- dal punto di vista giuridico-amministrativo al Comune di residenza del minore, o altro Comune definito secondo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o secondo la normativa vigente¹;
- dal punto di vista economico al Comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 133 del 24 novembre 2004 "Politiche regionali per i minori" e ai sensi della Circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 42 del 17/12/2003;

¹ Nel testo del regolamento d'ora innanzi verrà riportata solo la dicitura "Comune di residenza del minore", ma leggasi anche "o altro Comune, fatto salvo casi particolari"

- dal punto di vista tecnico-professionale all'Ufficio di Piano e all'équipe specialistica minori costituita presso il medesimo Ufficio.

Art. 10 – Competenze dell'Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano provvede alla:

- definizione dell'organico necessario per l'espletamento delle funzioni inerenti l'affido;
- definizione di forme di collaborazione con i servizi dell'ASL, o con altri servizi specialistici, per le prestazioni di competenza;
- formalizzazione al Comune competente della proposta di affido elaborata dall'équipe specialistica e contestuale trasmissione della stessa per l'adozione da parte del Sindaco o suo delegato, comprendente anche la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari;
- determinazione ed erogazione al Comune competente della quota di rimborso relativa al costo del contributo agli affidatari tramite l'utilizzo del contributo regionale e del fondo di solidarietà, determinando un'indicizzazione annuale delle quote definite all'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 11 – Competenze dell'équipe specialistica minori

A livello promozionale l'équipe specialistica minori svolge:

- attività di sensibilizzazione sulla condizione minorile e sugli obiettivi dell'affido familiare, rivolta alla popolazione, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido;
- attività di marketing sociale mirato alla conoscenza delle iniziative nel territorio distrettuale;
- attività di reperimento, conoscenza e selezione degli affidatari;
- percorso di conoscenza con le famiglie aspiranti all'affidamento, mirato alla loro acquisizione di consapevolezza sulle problematiche connesse a tale intervento;
- organizzazione di incontri di gruppo di preparazione e supporto agli affidatari e alle persone aspiranti all'affido;
- costituzione e aggiornamento di un'anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie selezionate e disponibili a fronte di situazioni di bisogno;
- attività di collaborazione e raccordo con gli operatori territoriali, le Amministrazioni, l'Autorità Giudiziaria, i servizi socio-sanitari e le realtà del terzo settore;
- proposte di revisione periodica del presente regolamento.

A livello del singolo intervento di affido gli operatori dell'équipe provvedono:

- alla formulazione del progetto di affido per i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro affido familiare comprendente anche la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
- a formalizzare l'affido sia consensuale che non consensuale tramite la definizione di un accordo che prevede: durata prevista, interventi programmati sul minore e sulla famiglia d'origine, tempi di verifica, modalità di rapporto del bambino con la famiglia d'origine, diritti e doveri delle persone coinvolte;
- all'avvio e gestione dell'affido familiare anche tramite la raccolta del consenso scritto delle famiglie e il coinvolgimento dei Comuni interessati;
- attività di monitoraggio del rispetto dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di affido;
- ad assicurare agli affidatari il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido;

- ad intervenire sulla famiglia d'origine al fine di creare le condizioni adeguate per il rientro definitivo del minore;
- a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l'andamento dell'affido;
- alla gestione della fase conclusiva dell'affido.

Art. 12 – Competenze dei Comuni

FUNZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Il Comune di residenza del minore dà attuazione al progetto di affido, predisposto dall'équipe specialistica minori e trasmesso dall'Ufficio di Piano, tramite adozione del provvedimento di affido con atto del Sindaco o di un suo delegato.

Se l'affido consensuale proposto è della durata inferiore ai sei mesi ovvero è un affido a parenti entro il quarto grado viene reso esecutivo dal Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore che lo trasmette alla famiglia affidataria e all'Ufficio di Piano.

Diversamente, se l'affido consensuale proposto è della durata superiore ai sei mesi e inferiore ai due anni viene disposto con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare territorialmente competente. Il Sindaco del Comune di residenza del minore, inoltre, trasmette al Giudice Tutelare territorialmente competente la documentazione che lo riguarda, e specificatamente:

- la relazione psico-sociale redatta dall'équipe specialistica minori;
- il consenso sottoscritto dalla famiglia d'origine;
- l'impegno sottoscritto dagli affidatari;
- il provvedimento del Sindaco o di un suo delegato.

Una volta in possesso del decreto emesso dal Giudice Tutelare, il Comune di residenza del minore ne invia copia alla famiglia affidataria e all'Ufficio di Piano, unitamente al provvedimento del Sindaco.

L'affido consensuale può essere rinnovato o prorogato oltre i due anni solo con decreto del Tribunale per i Minorenni su proposta dell'équipe specialistica minori.

L'affido non consensuale è proposto dall'équipe specialistica minori, prescritto con provvedimento del Giudice Minorile e disposto con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune affidatario del minore, da inviarsi in copia alla famiglia affidataria e all'Ufficio di Piano.

FUNZIONE ECONOMICA

Il Comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio provvede alla erogazione dei contributi agli affidatari come da proposta formalizzata dall'Ufficio di Piano in base all'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 13 – Termine dell'affido

Qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l'affido, lo stesso può cessare anticipatamente mediante adozione di apposito provvedimento del Sindaco, o suo delegato con le medesime procedure di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

TITOLO III

Definizione dei contributi

Art. 14 – Sostegno economico

Il Comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio, corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli affidatari stessi, una quota mensile definita come segue:

<i>tipologie di affido</i>	<i>quota mensile</i>
Affidamento di sostegno	Da 50 a 100 euro
Affidamento week-end	Da 50 a 150 euro
Affidamento part-time	300 euro
Affidamento per vacanze	Da 50 a 150 euro
Affidamento diurno	Da 400 a 500 euro
Affidamento a tempo pieno	500 euro
Affidamento terapeutico	650 euro
Affidamento a tempo pieno a parenti entro il 4° grado	Fino a 300 euro

Per i minori in affido di età compresa tra gli zero e i tre anni o portatori di handicap è previsto un aumento del 25% delle quote sopra-riportate.

Su proposta debitamente motivata dall'équipe specialistica minori è possibile erogare un contributo diverso da quello indicato nella tabella sopra-riportata.

Salvo diversa valutazione degli operatori dell'équipe specialistica minori, nei contributi sopra indicati, sono escluse le spese straordinarie riferite a:

- interventi sanitari non a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- rette di frequenza ad asili nido, scuole materne, scuole private (esclusa la parte rimborsata dalla Regione Lombardia), scuole o corsi professionali;
- soggiorni di vacanza.
- ogni altra spesa ritenuta indispensabile.

Tali spese possono essere rimborsate se condivise, tramite presentazione di apposito preventivo, con l'équipe specialistica minori che attiverà conseguentemente il Comune competente.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 aprile 2005.

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 in data 18/03/2005.

IL SINDACO
(f.to Tresoldi Dr.ssa Silvia)

Il Segretario Comunale
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

Il Presente Regolamento venne pubblicato all'Albo Pretorio il 25/03/2005 per 15 giorni consecutivi, senza che vi siano state opposizioni o reclami.

Addì, 11/04/2005

Il Segretario Comunale
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 11/04/2005 al giorno 25/04/2005.

Addì, 11/04/2005

Il Segretario Comunale
(F.to Palumbo Dr. Sebastiano)